

STATUTO DEL COMITATO DENOMINATO “I MALATI INVISIBILI”

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

Il comitato denominato “I Malati Invisibili” organizzazione non lucrativa senza personalità giuridica, più avanti chiamata per brevità comitato, è disciplinato dal presente statuto .

ART. 2

SEDE E ZONA DI ATTIVITA’

Il Comitato ha la propria sede legale a Genova in Via Orsini 13 cap 16146 e opera su tutto il territorio Nazionale .La sede può essere trasferita con delibera dell’Assemblea dei promotori.

Su delibera dell’Assemblea dei Promotori il comitato può organizzare e costituire sezioni regionali e/o provinciali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 3

DURATA

La durata del Comitato è illimitata nel tempo e potrà essere sciolto con deliberazione dell’Assemblea dei Promotori.

ART. 4

PRINCIPI ISPIRATORI

Il comitato è apolitico, apartitico, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 e ss cod. civ..

ART. 5

FINALITA’

In conformità di quanto disposto nell’atto costitutivo, il comitato intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile.

Le finalità suindicate saranno realizzate attraverso l’intervento operativo dei promotori nei sotto specificati settori:

- La raccolta fondi per l’istituzione di un Centro di riferimento per i malati rari non diagnosticati e per la promozione e la divulgazione di iniziative volte a tutelare il percorso assistenziale del malato raro e/o autoimmune.

ART.6

ATTIVITA’ SVOLTE

E’ fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle indicate nelle Finalità del presente Statuto (art 5) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART.7

PROMOTORI

Si intendono promotori del Comitato le persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e che hanno aderito al Comitato. Esse costituiscono l’Assemblea dei Promotori che si riunirà, su richiesta del Presidente, ogni qualvolta si riterrà opportuno, senza vincoli di formalità e con il solo obbligo di preavviso di 15 giorni a tutti i Promotori.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza degli intervenuti e anche dei delegati.

Tutti i promotori hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’organizzazione.

L’Assemblea dei Promotori in prima seduta nominerà un Presidente, e i Vice-Presidente

Possono far parte del Comitato, in qualità di sostenitori, in numero illimitato, tutti coloro siano essi persone fisiche, giuridiche, o enti pubblici e/o privati che partecipino alle attività dell’organizzazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli. I sostenitori non fanno parte dell’Assemblea dei Promotori. Tutti coloro che intendono sostenere il Comitato dovranno presentare richiesta scritta al

Presidente. La richiesta dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante sostenitore di condividere le finalità del comitato, di accettare senza alcuna riserva lo statuto nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

La nomina a sostenitore del comitato è a tempo indeterminato e potrà essere revocata in qualsiasi momento dal richiedente.

ART. 8

DIRITTI DEI PROMOTORI

Tutti i promotori hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione. Lo *status* di promotore del comitato, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dalla norma di cui all'art.10 del presente statuto. Diritti dei promotori sono in particolare:

- partecipare alle Assemblee del comitato;
- verbalizzare le proprie opposizioni;
- consultare i verbali delle riunioni degli organi del comitato ed eventualmente estrarne copia;
- recedere dal comitato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Assemblea dei Promotori;
- controllare l'attività del Comitato;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal Comitato.

ART. 9

OBBLIGHI DEI PROMOTORI

I promotori hanno i seguenti obblighi:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l'anno sociale;
- svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito;
- tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all'insegna della correttezza e buona fede;
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo.

ART. 10

DECADENZA DELLA QUALITÀ DI PROMOTORE

I promotori decadono dalla loro qualità per:

- Decesso;
- dimissione volontaria;
- radiazione del promotore che abbia tenuto una condotta riprovevole all'interno e fuori della compagine organizzativa, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del dell'Assemblea. L'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:
 - a) inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore nei confronti del comitato;
 - b) inosservanza delle delibere degli organi del comitato, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

La perdita della qualità di promotore per una qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio del comitato, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 11

ORGANI

Gli organi sociali del comitato sono:

- 1) l'Assemblea dei Promotori;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice-Presidente;

ART. 12.1

L'ASSEMBLEA DEI PROMOTORI

L'Assemblea degli aderenti regolarmente costituita è composta da tutti i promotori presenti alla sottoscrizione dell'atto costitutivo (vedere ART. 7). L'Assemblea è il massimo organo deliberante

del comitato, è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. La convocazione avviene mediante posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea (convocazione quest'ultima che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente promotori aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno.

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, di almeno la metà dei promotori aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti (se è ordinaria) o col voto favorevole di più di 1/3 (un terzo) dei promotori (se è straordinaria).

Compiti dell'Assemblea sono in particolare:

- provvedere ogni due anni ad eleggere, a scrutinio segreto, e a sostituire i membri degli organi del comitato, stabilendone la composizione numerica;
- approvare i regolamenti interni;
- redigere, discutere, approvare o rigettare il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto annuale;
- approvare le relazioni annuali;
- approvare il programma dell'attività da svolgere;
- decidere contro ogni provvedimento di espulsione o di esclusione del promotore;
- modificare l'atto costitutivo e il presente statuto, purché tali modifiche siano state inserite nell'ordine del giorno;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- deliberare su ogni questione posta all'ordine del giorno.
- ecc....

ART. 12.2

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Assemblea dei Promotori dirige il Comitato e ne è a tutti gli effetti il legale rappresentante.

E' eletto dall'Assemblea dei Promotori a maggioranza dei voti dei presenti. Il Presidente dura in carica per due anni e può essere rinominato. Compiti del Presidente sono in particolare:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo presso la sede del comitato al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i promotori e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi del comitato;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente il comitato nei confronti dei terzi e in giudizio;
- far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi del comitato, assicurandone lo svolgimento organico ed unitario;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività del comitato, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei promotori;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività del comitato;
- vigilare sulle strutture e sui servizi del comitato, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò

adibiti;

- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- sovrintendere alla gestione economica e amministrativa del comitato;
- deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Promotori o di altro organo del comitato;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse del comitato tutti i provvedimenti di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Promotori, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

ART. 12.3

IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice-Presidente, eletto dall'Assemblea dei Promotori, ha il compito di sostituirlo, svolgendo solo ed esclusivamente tutte quelle mansioni che gli siano state espressamente delegate.

Nei confronti degli aderenti e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici ed enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 13

CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'interesse del comitato. Le cariche sociali hanno la durata di n°2 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del suindicato periodo decadono allo scadere del medesimo.

ART. 14

PATRIMONIO

I mezzi finanziari del comitato sono costituiti da:

- quota libera iniziale versata dai membri dell'Assemblea dei Promotori all'apertura del c/c del Comitato;
- quote straordinarie elargite dai promotori o dalle persone fisiche e/o giuridiche esterne al comitato;
- contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati;
- erogazioni liberali pubbliche e private;
- lasciti ed eredità legali accettati con beneficio di inventario;
- acquisti mobiliari e immobiliari;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dal comitato;
- eventuali avanzi di gestione;
- riserve accantonate formate con utili;
- ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.

ART. 15

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il comitato ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Il comitato ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, previste dallo statuto sociale.

ART. 16

SCIoglimento DEL COMITATO

L'Assemblea straordinaria dei promotori, appositamente convocata dal Presidente con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio del Comitato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 17

NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento del comitato devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede e consegnate in copia a ciascun promotore al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART. 18

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.